



COMUNE DI ARGENTERA

***** (PROVINCIA DI CUNEO) *****

Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera (Cn)

Telefono 0171/96.710 Fax: 0171/96.89.00

Sito: www.comune.argentera.cn.it Mail: comune.argentera@gmail.com

PEC: argentera@cert.ruparpiemonte.it

CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046

Prot. n. 1747/2022

R.P. n. 136/2022

ORDINANZA N. 12/2022

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 20 TONNELLATE SU PONTI IN FRAZ. PRINARDO E FRAZIONE FERRERE e DIVIETO DI TRANSITO AI CAMPER, CARAVAN E ROULOTTES, AUTOBUS TURISTICI E MEZZI CON APPENDICI VARIE LUNGO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA "FERRERE" CHE DALLA FRAZIONE BERSEZIO CONDUCE ALLA FRAZIONE FERRERE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 5 comma III del D.Lgs 285/92, con ordinanze motivate e rese note a pubblico mediante prescritti segnali possono limitare il traffico a particolari categorie di veicoli;

CONSIDERATO CHE il transito di mezzi con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate sui ponti siti in Frazione Prinardo ed in Frazione Ferrere potrebbe compromettere le caratteristiche strutturali generando situazioni di pericolo emergente per la pubblica incolumità e la sicurezza dei mezzi in transito;

CONSIDERATO CHE la strada comunale denominata "Ferrere" che dalla Frazione Bersezio conduce alla Frazione Ferrere presenta problematiche peculiari legate alla limitata larghezza della carreggiata e ai ridotti spazi di manovra;

CONSIDERATO CHE la strada comunale che dalla Frazione Bersezio conduce alla Frazione Ferrere per caratteristiche strutturali della stessa e per l'assetto idrogeologico instabile in caso di pioggia che determina rischio di frane, non è pertanto mai transitabile da tutti i mezzi, motorizzati e non, durante i fenomeni piovosi e nelle tre ore immediatamente successive, come da apposita segnaletica posta all'imbocco della strada a monte ed a valle;

CONSIDERATA la valenza turistica della strada stessa, con il conseguente affollamento di veicoli in particolare nei mesi estivi;

CONSIDERATO come vi siano spesso difficoltà di transito e di manovra in detta strada, nella quale la larghezza di carreggiata rende difficile il transito bidirezionale contemporaneo di veicoli.

CONSIDERATO CHE il servizio di raccolta RR.SS.UU. in frazione Ferrere viene svolto esclusivamente nel periodo estivo e che tutti i mezzi motorizzati compresi quelli incaricati alla raccolta sono tenuti ad osservare le disposizioni prescritte da apposita ordinanza emessa annualmente al fine di velocizzare le operazioni e al contempo garantire maggior sicurezza durante il transito degli stessi;

CONSIDERATO l'elevato valore paesaggistico della strada che conduce a Ferrere e per la quale occorre salvaguardare l'ambiente limitandone l'impatto anche sotto il profilo naturalistico;

RITENUTO pertanto opportuno istituire il divieto di transito per tutti i mezzi con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate sui ponti siti in Frazione Prinardo ed in Frazione Ferrere;

RITENUTO altresì - a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale, nonché della salute pubblica minata dai gas di scarico di veicoli incolonnati per lunghi periodi - di dovere istituire il divieto di transito lungo la strada denominata "Ferrere" che dalla Frazione Bersezio conduce alla Frazione Ferrere ai caravan, camper, roulotte, a tutti i mezzi con appendici varie e agli autobus turistici, salvo casi eccezionali valutati ed autorizzati in deroga dal Sindaco;

VISTO il vigente C.d.S.;

VISTO il Testo Unico 18.08.2000, n° 267;

VISTO lo Statuto comunale,

ORDINA

Con decorrenza immediata è disposto il divieto di transito per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate sui ponti siti in Frazione Prinardo ed in Frazione Ferrere.

Con decorrenza immediata è disposto il divieto di transito ai caravan, camper, roulotte, a tutti i mezzi con appendici varie agli autobus turistici lungo la strada denominata "Ferrere" che dalla Frazione Bersezio conduce alla Frazione Ferrere (salvo casi eccezionali valutati ed autorizzati in deroga dal Sindaco).

DISPONE

Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere modificate, annullate e sostituite solo con specifico ed analogo provvedimento.

Che incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è il personale della stazione dei Carabinieri di Pietraporzio e delle Forze dell'Ordine in servizio sul territorio.

Che sarà cura del Responsabile del Servizio Tecnico e patrimonio collocare e/o adeguare la prescritta segnaletica sui sopra indicati tratti di strada;

Che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia inviata a:

- Prefettura di Cuneo
- Comando Carabinieri di Pietraporzio
- Questura di Cuneo
- Responsabile del servizio Tecnico e Patrimonio, il Vicesindaco Rag. Arnuzzo Renato;

Che la violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada - D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

AVVERTE

Che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.

Che il Comune di Argentera declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dal transito in violazione ai divieti di cui alla presente ordinanza;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notificazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 19/08/2022



IL SINDACO
On. Monica CIABURRO

